

## LEGGE DI BILANCIO 2024

(L. 213 DEL 30.12.2023)

### MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

#### RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

cc. 52, 53

Nuova proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) **posseduti alla data del 1.01.2024** per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà la **redazione e il giuramento di una perizia** di stima del valore dei predetti beni **al 1° gennaio 2024**, da parte di un professionista abilitato **entro la data del 30.06.2024**.

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-*bis* dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle **imposte sostitutive sono pari al 16%**.

Le imposte sostitutive possono essere versate per l'intero ammontare entro il **30.06.2024**, oppure rateizzate fino a un massimo di **3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento entro il 30.06.2024 del totale dell'imposta sostitutiva dovuta, o, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima rata.